

Regolamento per l'impiego di persone volontarie in attività socialmente utili

(Approvato con delibera C.C. n. 102/2010)

Art. 1 - Istituzione dell'Albo dei volontari

1. Il Comune di Agliana (di seguito denominato Comune) istituisce l'Albo dei volontari (di seguito denominato Albo).
2. Sono escluse dall'Albo le Organizzazioni di volontariato.

Art. 2 - Responsabile dell'Albo e del procedimento

1. Il Responsabile dell'Albo e del procedimento (di seguito denominato Responsabile) viene nominato dal Sindaco all'interno dei dipendenti di ruolo con posizione apicale.
2. Il Responsabile pubblicizza, tiene e aggiorna l'Albo, coordina i referenti di cui all'art. 10 ed assume i provvedimenti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3 - Requisiti degli aspiranti volontari

1. Possono chiedere l'inserimento nell'Albo le persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o comunitaria;
 - b) permesso di soggiorno o carta di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari;
 - c) età pari o superiore a 18 anni;
 - d) condizioni di idoneità morale previste per l'accesso alla pubblica amministrazione.

Art. 4 - Stato giuridico dei volontari

1. I volontari prestano il proprio tempo in modo saltuario e non sono soggetti ad alcun vincolo di subordinazione o dipendenza nei confronti del Comune.
2. L'operato dei volontari è integrativo e non sostitutivo di quello del personale comunale.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo avviene mediante una domanda in carta libera da inoltrare al Comune utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'U.R.P. o scaricabile dal sito Internet del Comune.
2. L'istanza contiene le dichiarazioni inerenti il possesso dei prescritti requisiti, l'accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il tipo di patente di guida conseguita, la disponibilità o meno a condurre gli automezzi comunali adibiti alle varie attività, la specificazione delle prestazioni che il richiedente preferirebbe espletare e del tempo che può dedicare al servizio.

Art. 6 - Obblighi dei volontari

1. I volontari sono tenuti:
 - a) a sostenere un colloquio con il Responsabile e/o i referenti, se questi ultimi lo ritengano opportuno per la migliore organizzazione dei servizi;
 - b) a partecipare al/i corso/i di formazione eventualmente organizzato/i dal Comune in funzione delle mansioni da assegnare;
 - c) a svolgere con scrupolo e puntualità gli incarichi assunti;
 - d) a non pretendere alcun compenso dal Comune;
 - e) a non accettare somme di danaro eventualmente offerte dagli utenti;
 - f) a comunicare con tempestività al referente del servizio l'impossibilità temporanea di assolvere il compito ricevuto;
 - g) ad evitare comportamenti che mettano a rischio la propria e l'altrui incolumità;
 - h) ad avere il massimo rispetto nei confronti delle persone e cose con cui entreranno in contatto;
 - i) ad osservare i principi di riservatezza imposti dalla norma a coloro che effettuano un pubblico servizio;
 - j) a rendere ben visibile il cartellino di riconoscimento di cui saranno dotati;
 - k) a comunicare al Comune ogni evento che possa incidere sulla propria moralità;
 - l) ad utilizzare con attenzione le attrezzature ed i mezzi loro messi a disposizione, segnalando con tempestività al Responsabile eventuali danni procurati ai medesimi;
 - m) a restituire al Comune, al momento dell'eventuale cancellazione dall'Albo, il materiale loro consegnato.

Art. 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può avvenire su richiesta scritta dei volontari o per motivata decisione del Responsabile.
2. Quest'ultimo provvedimento è disposto d'ufficio qualora venga appurata la perdita dei requisiti di moralità sanciti dalla legge per i dipendenti pubblici ed in contraddittorio con gli interessati nei casi qui riportati:
 - mancata risposta alle reiterate richieste di collaborazione inoltrate dal Comune;
 - accertamento di gravi inadempienze, scorrettezze nei confronti degli utenti oppure azioni gravemente lesive dell'immagine del Comune.

Art. 8 - Aree di intervento

1. I volontari possono essere impiegati in attività afferenti i seguenti settori:
 - ambiente;
 - cultura;
 - educazione;
 - istruzione;
 - lavori pubblici;
 - polizia municipale;
 - protezione civile;
 - servizi sociali;
 - sport.
2. I servizi da eseguire, a puro titolo esemplificativo, consistono in:
 - accompagnamento degli alunni inseriti nel progetto "A scuola con il pedibus";
 - accompagnamento di anziani o disabili nel disbrigo di pratiche quotidiane;
 - assistenza agli utenti della biblioteca;
 - azioni di tutela ambientale;
 - compagnia ad anziani o disabili soli;
 - cura e sorveglianza dei giardini pubblici;
 - custodia dei cimiteri;
 - distribuzione di volantini sul territorio comunale;
 - interventi di protezione civile;
 - lavori di minuta manutenzione nelle aree a verde pubblico, sulle strade ed all'interno degli immobili di proprietà comunale;
 - presenza all'interno delle scuole per intrattenere gli alunni che attendono l'inizio delle lezioni o di essere trasportati con il pulmino;
 - presenza sul pulmino durante il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia;
 - pulizia di strade e marciapiedi;
 - supporto al personale ausiliario assegnato al Nido d'infanzia;

- supporto al personale di polizia municipale nei pressi dei plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli alunni o in occasione di manifestazioni in cui si preveda un'ampia partecipazione popolare;
- vigilanza in occasione di iniziative istituzionali, culturali, ricreative e sportive, nonché rimozione delle transenne e della segnaletica stradale al termine delle stesse.

3. I volontari non possono essere adibiti a compiti riguardanti prestazioni affidate dal Comune a terzi.

Art. 9 - Impegni ed obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna:

- a) ad impiegare i volontari tenendo conto delle loro preferenze e predisposizioni e seguendo il criterio della rotazione qualora le iscrizioni all'Albo risultassero superiori alle esigenze;
- b) a fornire ai volontari tutte le informazioni e le dotazioni strumentali, anche in materia antinfortunistica, finalizzate all'esito ottimale delle prestazioni ad essi affidate ed alla loro tutela;
- c) ad erogare il buono pasto ai volontari che, per la durata dell'intervento, non abbiano la possibilità di rientrare a casa all'ora del pranzo o della cena;
- d) a rimborsare le spese di carburante, con le stesse modalità seguite per i dipendenti comunali, nel caso in cui i volontari accettino di utilizzare i propri automezzi per la momentanea indisponibilità di quelli di proprietà comunale;
- e) a rimborsare ai volontari ogni altra spesa sostenuta durante il servizio (biglietti di viaggio, ecc.), previa autorizzazione del Comune e produzione della relativa documentazione giustificativa;
- f) a consentire ai volontari uno o due ingressi gratuiti annui al Cinema Teatro Moderno in base all'impegno profuso.

2. Il Comune è obbligato:

- a) ad assicurare i volontari contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
- b) ad applicare nei confronti dei volontari le procedure contemplate dalla legge in materia di sicurezza.

Art. 10 - Referenti del Comune

1. I referenti del Comune sono i Funzionari responsabili delle aree di intervento specificate all'art. 8. Ad essi spetta la programmazione delle attività, il coordinamento dei volontari ed il controllo sul loro operato.

2. I suddetti Funzionari possono delegare altri dipendenti a tenere i rapporti con i volontari.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Codice Civile ed alla normativa di riferimento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 12 articoli, entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.